



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA N. 200 DEL 03/05/2024

**OGGETTO:** Via Kennedy 20 nel Comune di Zola Predosa - Provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di allaccio gas nel periodo compreso tra il 06/05/2024 e fine lavori

#### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

**Vista** la domanda di occupazione di suolo pubblico repertoriata al Prot. Gen. Unione 2024 n.11287 presentata in nome e per conto di Italgas Reti, come meglio individuato in atti, per allaccio gas in Via Kennedy 20 nel Comune di Zola Predosa dalle ore 08:00 del 06/05/2024 a fine lavori;

#### **Rilevato** che:

- i lavori di allaccio gas comporteranno il restringimento temporaneo della carreggiata, la riduzione temporanea degli stalli di sosta disponibili e la chiusura momentanea del marciapiede;
- il Comune di Zola Predosa, Servizio Lavori Pubblici, ha rilasciato apposita autorizzazione ai lavori, n.18/ES/24;

**Valutato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

**Rilevato** che i lavori comporteranno un restringimento temporaneo della carreggiata;

**Considerata l'opportunità** di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo comportanti la regolamentazione dei flussi di traffico;

**Atteso** che la circolazione veicolare può essere comunque garantita malgrado il temporaneo restringimento della carreggiata;

**Visti** gli artt. 6, 7 e 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

**Visto** relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

**Visto** il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario);

**Richiamato** l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

**Visto** il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

**Riscontrata** la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 -Codice della strada, il richiedente all'uso della strada nei modi e nei termini di seguito riportati

### **ORDINA**

**Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore 08:00 del giorno 06/05/2024 a fine lavori, nel Comune di Zola Predosa, la regolamentazione temporanea dei flussi di traffico mediante l'istituzione :**

- in Via Kennedy 20 nel tratto interessato dai lavori :
  - di divieto di sosta dalle ore 08:00 alle ore 18:30 con rimozione forzata ;
  - di percorso alternativo per i pedoni e/o utilizzo di movieri a terra per il transito in sicurezza dei pedoni;
  - istituzione del limite di velocità di 30 kmh e del divieto di sorpasso a partire da 150 metri prima del cantiere stradale e fino a 150 metri dopo il cantiere stesso;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta negli schemi del decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione;

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati;

### **DISPONE**

**al Legale Rappresentante della Italgas Reti, P.IVA p.iva come meglio individuato in atti :**

- **P'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.7.2002, al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di

- occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dei lavori;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna ;
  - **l'impiego** di movieri per regolamentare il transito dei pedoni in sicurezza per tutta la durata dell'occupazione stradale;
  - **la collocazione** dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e 72 ore nel caso in cui una giornata di preannuncio sia festiva;
  - **l'attuazione** di idonee misure di delimitazione a norma di legge del cantiere stradale tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
  - che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
  - che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
  - **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it), l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
  - che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
  - che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
  - **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
  - **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it), la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

### **DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO**

*Che la segnaletica di cantiere segua gli schemi dettati dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, con riguardo alle strade interessate e alle situazioni di traffico che si possono venire a creare durante l'occupazione del suolo pubblico. Che l'area sia mantenuta chiusa ai non addetti ai lavori e che provveda, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione e alla collocazione della segnaletica normata, adeguata alle lavorazioni suddette, e reso chiaramente percepibile e visibile. Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupate anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che,*

*qualora le lavorazioni terminino in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione ai lavori che vengono svolti e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica;*

### **INFORMA**

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata;

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore;

### **RENDE NOTO**

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento;

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE  
STEFANO BOLOGNESI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

